
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 236 del 26 GEN. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2, della L.R. 3/11/1993 n. 30,
viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 29 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Presa d'atto dell'ordinanza n. 00803/2016 REG. PROVV. CAU del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ed esecuzione della sentenza
n.02527/2016 del TAR Sicilia - Sez. Staccata di Catania - Sez. II.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Vincenza Piccione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 26 GEN. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con *deliberazione n. 1397 del 16/06/2016, per le motivazioni ivi espresse*, è stata disposto di *revocare l'aggiudicazione del lotto n. 6 "fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività)"*, disposta con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015*, in favore della società *Medical Systems S.p.A.*, e di aggiudicare lo stesso lotto n. 6 alla società *Dasit S.p.A.*, *seconda in graduatoria*;

Rilevato che, con riferimento alla suddetta revoca dell'aggiudicazione del lotto n. 6, la società *Medical Systems S.p.A.* ha promosso ricorso al TAR di Catania contro l'A.S.P. di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania e nei confronti della società *Dasit S.p.A.*, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti degli atti relativi alla procedura aperta - lotto n. 6 "fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività)", indetta dall'A.S.P. di Ragusa con delibera n. 895 del 22/04/2015 e 1008 del 12/05/2015 - della deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 16/06/2016, nonché di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo, comunque connesso o consequenziale, giusto atto di notifica del 03/08/2016 (prot. n. 20965);

Vista, al riguardo, la sentenza n. 02527/2016 Reg.Prov.Coll. con la quale il TAR di Catania, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dalla società *Medical Systems S.p.A.* per il lotto n. 6, "lo accoglie perché fondato e per l'effetto annulla il provvedimento di revoca di cui alla delibera del Direttore Generale dell'ASP di Ragusa n. 1397 del 16/06/2016 - condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente *Medical Systems S.p.A.*, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato";

Rilevato che, nella motivazione della citata sentenza, il TAR di Catania ritiene che "il ricorso deve essere accolto perché fondato, con la conseguenza che l'annullamento della revoca impugnata comporta la reviviscenza (cfr. CdS, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095) dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente con delibera n. 2775 del 29/12/2015";

Rilevato che l'ASP ha proposto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo oltre la riforma della sentenza anche, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della citata sentenza del TAR;

Vista l'ordinanza n. 00803/2016 REG. PROVV. CAU, con la quale il CGA respinge l'istanza cautelare;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto, in esecuzione della citata ordinanza di dover dare esecuzione alla sentenza pronunciata dal TAR di Catania, di procedere all'annullamento del provvedimento di revoca di cui alla citata delibera del Direttore Generale n. 1397 del 16/06/2016 e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente società *Medical Systems S.p.A.* per complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, nonché alla conseguente aggiudicazione del lotto n. 6 alla società *Medical Systems S.p.A.*;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- **prendere atto** dell'ordinanza n. 00803/2016 REG. PROVV. CAU con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia respinge l'istanza cautelare sospensione dell'efficacia della sentenza n. 02527/2016 del TAR Sicilia - Sez. Staccata di Catania - Sez.II;

- **dare** esecuzione, per l'effetto, alla sentenza citata con la quale il TAR, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dalla società *Medical Systems S.p.A.* per il lotto n. 6, "lo accoglie perché fondato e per l'effetto annulla il provvedimento di revoca di cui alla delibera del Direttore Generale dell'ASP di Ragusa n. 1397 del 16/06/2016 - condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente *Medical Systems S.p.A.*, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato";

- **prendere atto**, altresì, che, nella motivazione della citata sentenza, il TAR di Catania ritiene che "il ricorso deve essere accolto perché fondato, con la conseguenza che l'annullamento della revoca impugnata comporta la reviviscenza (cfr. CdS, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095) dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente con delibera n. 2775 del 29/12/2015";

- **procedere** all'annullamento del provvedimento di revoca di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1397 del 16/06/2016 e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente società *Medical Systems S.p.A.*, per complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato";

- **confermare** l'aggiudicazione del lotto n. 6 in favore della società *Medical Systems S.p.A.*, già dichiarata con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015*;

- **riservarsi** di prevedere la spese di lite con successivo atto;

- **dare atto** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			